



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.1497 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente delle Commissioni
Consiliari III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

CONSIGLIO REGIONALE della CAMPANIA III COMM/NE PERMANENTE
23 MAR 2007
PROT. N. <u>136</u>

Oggetto: "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione" (Reg.Gen.n.234)

Ad iniziativa della G.R.C. Assessore Andrea Cozzolino.
Depositata in data 14 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

Il provvedimento in oggetto a:


III Commissione Consiliare per l'esame.

II Commissione Consiliare per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **20 MAR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Regolamento

“Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione”

***Ad iniziativa della Giunta regionale della Campania
Assessore Andrea Cozzolino***

Ruolo Generale n.234



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 12 Sviluppo attività Settore Secondario

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
121	09/02/2007	12	1	6

Oggetto:

Proposte di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", "Regolamento di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo" e "Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:


Documento Primario : A5D9B0DEA3AE07A0C09F9660ED3CB1CD06C17C20

Allegato nr. 1 : BC5E47E8CE2B97399555935E0A7B861EE76139F8

Allegato nr. 2 : 76FCECCDA768875519CBCA2519C8BE2C7F8D541B

Allegato nr. 3 : 22BFAF34AEAA9E4111FE0017277C6157093372C1

Frontespizio Allegato : 8E10B5D05FD1CCC5D0387FEA0324C3C72E3FFC7A



Assessore

Assessore Cozzolino Andrea



Area	Settore
12	1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 09/02/2007

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposte di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", "Regolamento di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo" e "Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve"

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Andrea	ABBAMONTE	
4)	"	Teresa	ARMATO	
5)	"	Ennio	CASCETTA	
6)	"	Andrea	COZZOLINO	
7)	"	Gabriella	CUNDARI	
8)	"	Rosa	D'AMELIO	
9)	"	Vincenzo	DE LUCA	
10)	"	Marco	DI LELLO	ASSENTE
11)	"	Corrado	GABRIELE	
12)	"	Angelo	MONTEMARANO	
13)	"	Luigi	NOCERA	ASSENTE
	Segretario	Maria	D'ELIA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;
- che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all'articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;
- che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 "Adozione degli indirizzi programmatici per l'elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005", la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l'altro, di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la loro sicurezza;
- che la Giunta Regionale, nella succitata Deliberazione, ha determinato, tra l'altro, di revisionare il sistema degli incentivi;
- che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 1318 del 01/08/2006, ha approvato il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;

Considerato

- che, con D.G.R. n. 780 del 16/06/2006, è stato approvato, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale";
- che nel disegno di legge sono stati previsti strumenti agevolativi basati sulle seguenti procedure:
 - negoziale;
 - automatica;
 - valutativa;
- che, con D.G.R. n. 1022 del 28/07/2006, è stata approvata la proposta di "Regolamento di attuazione del contratto di programma regionale", previsto, dal sopra citato "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", quale strumento agevolativo basato sulla procedura negoziale finalizzato a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti alla valorizzazione della contrattazione programmata a livello regionale;
- che, con D.G.R. n. 1190 del 01/08/2006, è stata approvata la proposta di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania", previsto, dal sopra citato "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", quale strumento agevolativo basato sulla procedura automatica finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni di carattere congiunturale;

- che, nell'ambito degli incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica, è stato individuato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro;
- che, nell'ambito degli aiuti agli investimenti con procedura valutativa, sono stati individuati gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo, finalizzati a promuovere processi di innovazione e sviluppo del tessuto imprenditoriale attraverso interventi di carattere strutturale volti a produrre effetti duraturi per la competitività del sistema produttivo regionale;
- che nel disegno di legge sono, inoltre, previsti incentivi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passività a breve, finalizzati a favorire un miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese aventi unità produttiva ubicata nel territorio regionale e a facilitare il rapporto con il sistema creditizio bancario;
- che il disegno di legge prevede che la disciplina di attuazione degli istituti individuati sia adottata con appositi regolamenti;

Ritenuto

- di dover provvedere alla definizione della disciplina di attuazione degli istituti innanzi citati;
- di dover pertanto approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, gli allegati "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", "Regolamento di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo" e "Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve", costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dover richiedere al Consiglio Regionale, data la stretta connessione della materia, l'esame degli allegati regolamento congiuntamente al disegno di legge approvato con la D.G.R. n. 780 del 16/06/2006;

Visti

- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006";

Acquisito

- il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, gli allegati "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", "Regolamento di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo" e "Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve", costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di richiedere, in considerazione della stretta connessione della materia, la trattazione congiunta degli allegati regolamenti con il "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", approvato con la D.G.R. n. 780 del 16/06/2006;

➤ di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al Consiglio Regionale;
- all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori";
- all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 02 "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione;
- all'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario".



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	121	del	09/02/2007	AREA 12	SETTORE 1	SERVIZIO 6
------------------	-----	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Proposte di "Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", "Regolamento di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo" e "Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Cozzolino Andrea</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Lasco Federico</i>		
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Lasco Federico</i>		


VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	09/02/2007	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	12/02/2007

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

- 1.1 : Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori
- 1.2 : Stampa documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale
- 1.3 : Rapporti e collegamenti con il Consiglio Regionale
- 12 : A.G.C. 12 Sviluppo attività Settore Secondario
- 12.1 : Sviluppo e promozione delle attività industriali - fonti energetiche

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



*Regolamento di attuazione del
credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.*

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione.
 - Art. 2 Soggetti destinatari
 - Art. 3 Oggetto dell'agevolazione
 - Art. 4 Determinazione della spesa agevolabile
 - Art. 5 Agevolazione concedibile
 - Art. 6 Cumulabilità
 - Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione
 - Art. 8 Decadenza
 - Art. 9 Revoca
 - Art. 10 Recupero dell'aiuto
 - Art. 11 Verifica, controlli e monitoraggio
 - Art. 12 Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
 - Art. 13 Pubblicità.
-

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 234

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato "Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione" diretto a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.
2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di progetti.
3. Al fine di attivare l'aiuto oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, apposito disciplinare.
4. Al fine di identificare, di volta in volta, le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto adeguate ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della L.R. n.24 del 30 dicembre 2005 e ss.mm. e ii..
5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.
6. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2
Soggetti destinatari

1. Destinatari degli aiuti sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che incrementano il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale.

Art. 3
Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, anche parziale, in incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la data di assunzione, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 nelle unità locali ubicate nel territorio regionale.
2. Sono, altresì, agevolabili, nell'ambito di apposita previsione coerente con la regola "de minimis", le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, anche parziale, benché non in incremento del numero dei lavoratori come determinati al comma precedente.

3. Le assunzioni devono essere effettuate durante il periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione di cui al comma 3 dell'art. 1 e mantenute per un periodo di almeno tre anni.

4. Sono esclusi da tale agevolazione tutte le altre assunzioni con forme e modalità diverse rispetto a quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 4

Determinazione della spesa agevolabile

1. L'ammontare della spesa agevolabile rilevante ai fini della concessione della agevolazione è calcolato in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 3, per il periodo di tempo specificato con il disciplinare, di cui all'art. 1 comma 3, e comunque non superiore a due anni dalla data di assunzione.

2. Alla determinazione specifica delle voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento alla tipologia di assunzione, anche nel caso di contratti a tempo parziale, si applicano le disposizioni previste nel disciplinare di cui all'articolo 1 nel rispetto della normativa comunitaria vigente anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.

3. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Art. 5

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è commisurata alla spesa di cui all'articolo 4 ed è concessa attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123.

2. La misura dell'agevolazione è fissata, con l'apposito disciplinare, di cui al comma 3 dell'art. 1, in percentuale della spesa ammissibile, nel rispetto del limite massimo consentito dalla normativa comunitaria vigente. Tale atto può prevedere una specifica misura dell'agevolazione per l'assunzione di lavoratori disabili e svantaggiati, nel rispetto, comunque, del predetto limite massimo.

3. L'agevolazione spetta per intero in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche risultanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, e ridotta alla metà in caso di assunzioni a tempo determinato.

4. Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto a quelle del contratto nazionale. I soci di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Per l'accesso all'agevolazione il soggetto beneficiario presenta una istanza, redatta sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

5. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

6. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi è comunicato all'istante.

7. La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'assunzione del lavoratore ed al suo mantenimento nel periodo di cui all'articolo 3 comma 3 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno consentito di usufruire del credito d'imposta;
- b) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 6 Cumulabilità

1. L'incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativamente alle stesse spese ammissibili, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione alle stesse spese ammissibili.

2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione

1. L'agevolazione, determinata ai sensi dell'articolo 5, è utilizzabile nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, di cui al comma 3 dell'art. 1. L'agevolazione è altresì utilizzabile esclusivamente ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, nel caso di credito d'imposta, o dalla data di concessione, nel caso di bonus fiscale.

2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese e di utilizzo del credito d'imposta fruito sono specificate nella convenzione di cui all'art. 11 compatibilmente con le disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate.

Art. 8 Decadenza

1. L'agevolazione decade nei seguenti casi:

- nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei lavoratori per il periodo di cui all'articolo 3 comma 3;
- nel caso ed in proporzione delle riduzioni del livello occupazionale complessivo raggiunto a seguito delle assunzioni che hanno dato origine all'agevolazione;

- nel caso in cui i lavoratori delle unità locali ubicate nel territorio regionale nel periodo di cui all'articolo 3 comma 3 siano trasferiti ad unità locali ubicate fuori dal territorio regionale.
2. La decadenza comporta il divieto di fruizione illegittima dell'agevolazione ed il recupero di quella già illegittimamente utilizzata.

Art. 9 Revoca

1. La Regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla legge, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse:
- qualora venga accertata l'inosservanza dei contratti collettivi nazionali per tutti i dipendenti dell'impresa beneficiaria;
 - qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
 - qualora i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;
 - nel caso in cui è accertato che gli elementi che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza risultino infondati;
 - in caso di falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;
 - negli altri casi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.
2. L'agevolazione è parzialmente revocata nell'ipotesi di utilizzazione del credito d'imposta o oltre i limiti e le misure consentiti dal presente Regolamento e dal disciplinare dello strumento di agevolazione, di cui al comma 3 dell'art. 1.

Art. 10 Recupero dell'aiuto

1. Nelle ipotesi di decadenza e revoca anche parziale, si procede al recupero dell'aiuto fruito, contestualmente all'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 11 Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino a cinque anni successivi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto delle normativa, il rispetto e mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, di effettuare la valutazione qualitativa dell'occupazione creata.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno la Giunta Regionale provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Art. 12

Convenzione con l'Agenzia delle Entrate

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione la Regione Campania stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate che disciplina tra i due Enti, le modalità e procedure di accesso, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed ai controlli sul suo corretto utilizzo.

Art. 13

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti ed la modulistica relativi alla attivazione del credito d'imposta regionale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito ufficiale www.regione.campania.it.